



SENT. 1/2025

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria RILO Presidente

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott.ssa Laura ALESIANI Primo Referendario relatore

~~pronuncia la seguente~~

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al **n. 939** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta e proposto nei confronti dei convenuti:

R. A., nato OMISSIS, nella qualità, OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Giunti (C.F. GNTNRG66D01A326R – fax n. 0165/516993 – Pec avvandreaginogiunti@puntopec.it) e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Saint Christophe (AO), località La Maladière, rue de La Maladière n. 90, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;

~~S. L., nato OMISSIS, nella qualità, OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Borney (C.F. BRNGNN67D28A326U - Pec avv.giovanniborney@cnfpec.it) e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Saint Christophe (AO), località La Maladière, rue de La~~

	Maladière n. 90, in forza di procura in data 17 novembre 2023, depositata	
	contestualmente alla comparsa di costituzione;	
	B. M., nato OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Callà (c.f.	
	CLL FRZ 70C25 L219D – n. fax 0165.45676 – indirizzo PEC	
	avvfabriziocalla@puntopec.it), presso il cui studio in Aosta – Piazza	
	Narbonne n. 16 è elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale	
	allegata alla comparsa di costituzione.	
	VISTA l'istanza presentata dal convenuto L. S. ai sensi dell'art. 130 c.g.c.,	
	corredata dal previo e concorde parere del Pubblico Ministero;	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell'udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2025, svolta con	
	l'assistenza del segretario Dott.ssa Geltrude Petrini, il relatore Primo Ref.	
	Laura Alesiani, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore	
	Regionale Ref. Francesca Cozza, e l'Avv. Giovanni Borney, in rappresentanza	
	del convenuto.	
	RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO	
	In seguito all'irrogazione da parte del Garante per la protezione dei dati	
	personali di due sanzioni amministrative a carico della Regione Autonoma	
	Valle d'Aosta, si sono delineate due fattispecie di danno indiretto: in	
	particolare, con riferimento all'ordinanza n. 398 del 5/10/2017 recante	
	l'ingiunzione al pagamento della somma di euro 100.000,00 , la Procura	
	regionale disponeva l'apertura del fascicolo istruttorio n. I00030/2022,	
	confluito nel giudizio in epigrafe n. 939 ; con riferimento all'ordinanza n. 397	
	del 5/10/2017, recante l'ingiunzione al pagamento della somma di euro	
	20.000,00, la Procura regionale disponeva l'apertura del fascicolo istruttorio	
	2	

	n. I00034/2018, confluito in altro giudizio iscritto al n. 940 del Registro	
	di Segreteria.	
	Ai soggetti convenuti nel giudizio di cui all’epigrafe, n. 939, veniva imputata	
	<i>pro quota</i> una parte del danno indiretto complessivo di euro 101.802,94, posto	
	a carico dei convenuti nelle seguenti quote: euro 51.802,84 a carico del Sig.	
	A.R.; € 25.000,00 a carico del Sig. L. S.; € 25.000,00 a carico del Sig. M.B.,	
	con gli interessi e la rivalutazione dal 28.10.2018 al saldo, oltre alle spese di	
	giustizia, con ciò, pertanto, pervenendo la Procura regionale alla richiesta di	
	condanna del Sig. L. S. al risarcimento in favore dell’amministrazione della	
	somma di euro 25.000,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di	
	giudizio.	
	La Procura contestava, in capo al convenuto, Sig. L. S., la responsabilità	
	gravemente colposa con particolare riferimento al mancato adempimento delle	
	prescrizioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali e,	
	specificatamente, in relazione al non avere assicurato l’adeguamento delle	
	modalità di pubblicazione degli atti e documenti alle disposizioni del Codice	
	della privacy (D.Lgs. n. 196/2003, <i>ratione temporis</i> vigente); secondo la	
	Procura regionale, infatti, il medesimo corrispondeva direttamente con il	
	Garante sull’assunto di essere legittimamente investito di obblighi concernenti	
	la specifica materia.	
	Con comparsa del 22 ottobre 2024 si costituiva il convenuto Sig. L.S.,	
	contestando la propria responsabilità nella vicenda in giudizio ed, in	
	particolare, la sussistenza della propria colpa grave nella causazione	
	dell’evento di danno, ma richiedendo comunque, per motivi di economia	
	processuale, acquisito il previo e concorde parere del PM, di accedere al rito	
	3	

	abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. per la definizione alternativa del	
	giudizio mediante l'offerta di pagamento di euro 10.000,00 (diecimila/00), in	
	unica soluzione.	
	All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 28 novembre 2024, il	
	Collegio, constatata la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 130 c.g.c.,	
	con decreto n. 2/2024 depositato in data 2 dicembre 2024, accoglieva l'istanza	
	di definizione agevolata del giudizio proposta dal dott. S. e, per l'effetto,	
	determinava in euro 10.000,00 (diecimila/00) la somma complessiva da	
	versare in favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta, fissando in giorni	
	trenta (decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento) il termine	
	per il versamento di detta somma, e onerando il convenuto di depositare presso	
	la Segreteria della Sezione la documentazione attestante l'avvenuto	
	pagamento.	
	In data 27 dicembre 2024, la difesa del dott. S. documentava il versamento	
	effettuato in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel citato decreto,	
	depositando copia della ricevuta dell'avvenuto versamento della somma di	
	euro 10.000,00 (diecimila/00) in data 23 dicembre 2024 in favore della	
	Regione autonoma Valle d'Aosta (eseguito tramite la Banca Mediolanum,	
	versamento n. 09318635844); in data 8 gennaio 2025 veniva deposita, altresì,	
	copia della quietanza rilasciata in data 7 gennaio 2025 dall'Avvocato	
	dirigente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Avv. R. J., attestante	
	l'avvenuto versamento della somma in questione in data 23 dicembre 2024.	
	All'udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2025, il PM ha evidenziato	
	che, pur essendo stata depositata, da parte del convenuto, una comunicazione	
	dell'avvenuto pagamento firmata dall'Avvocato R. J. della Regione, non è	
	4	

	stata, tuttavia, depositata quietanza di pagamento a firma del Tesoriere della	
	Regione medesima; il PM ha richiesto, pertanto, un rinvio per acquisire detta	
	documentazione.	
	La difesa del convenuto ha confermato l'avvenuto pagamento e ha, quindi,	
	insistito per la pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 130,	
	comma 8 c.g.c.	
	Il Collegio, sulla idoneità della documentazione attestante l'avvenuto	
	pagamento, ritiene che nel caso di specie possano essere sufficienti gli atti	
	depositati (ricevuta del versamento bancario e quietanza della Regione), in	
	quanto il flusso documentale risulta congruente essendo stata prodotta la	
	ricevuta del bonifico bancario datato 23 dicembre 2024 e successivamente	
	anche la quietanza di pagamento della Regione datata 7 gennaio 2025 riferita	
	proprio a tale pagamento effettuato in data 23 dicembre 2024.	
	Conseguentemente, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per far	
	luogo alla definizione alternativa del giudizio, ai sensi dell'art. 130, comma 8,	
	c.g.c.	
	Le spese seguono la soccombenza (sussistente in capo al convenuto, in quanto	
	la domanda risarcitoria risulta sostanzialmente accolta, seppure in misura	
	inferiore alla domanda introduttiva, in ragione del rito) e si liquidano, in favore	
	dello Stato, nella misura indicata in dispositivo.	
	PQM	
	la Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta	
	dichiara la definizione, con rito abbreviato, del giudizio di responsabilità n.	
	939 proposto dalla Procura regionale nei confronti di L. S.	
	5	

	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, nella	
	misura di euro 582,00 (cinquecentoottantadue/00).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Dott.ssa Laura ALESIANI	Dott.ssa Maria RIOLO
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al predetto	
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Maria RIOLO	
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del d.lgs.30 giugno	
	2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi delle parti private.	
	Aosta 6 febbraio 2025	
	Il funzionario	
	Geltrude Petrini	
	6	